

## **REGOLAMENTO**

Articolo 1 – Nel territorio del Comune di Vallarsa sono ammesse le coltivazioni e gli allevamenti biologici senza alcuna particolare formalità, se non quelle previste dalla legislazione vigente.

Articolo 2 – Coltivazioni ed allevamenti diversi da quelli biologici sono consentiti nei seguenti casi:

- a) le modalità di coltivazione e allevamento ed i prodotti utilizzati siano conformi alle disposizioni e modalità esecutive indicate da Enti pubblici sovracomunali e/o organismi tecnici di comprovata esperienza sulla base di indicazioni di organismi scientifici di adeguato livello. Disposizioni e modalità esecutive la cui applicazione sia certificata da organismi ritenuti idonei dalla Giunta comunale;
- b) il coltivatore e l'allevatore o associazioni dei medesimi elaborino apposite disposizioni e modalità esecutive la cui validità ai fini della salvaguardia della qualità della vita e dell'ambiente sia certificata da organismi scientifici e/o tecnici di livello nazionale o internazionale. Disposizioni e modalità esecutive la cui applicazione sia certificata da organismi ritenuti idonei dalla Giunta comunale;

Articolo 3 – Al di fuori di quanto previsto dagli articoli 1 e 2 del presente regolamento la coltivazione e l'allevamento con tecniche e prodotti diversi da quelli biologici sono consentiti a fronte di:

- a) stipula di apposita polizza assicurativa per responsabilità civile dell'assicurato per il risarcimento di spese e danni cagionati a terzi in conseguenza dell'inquinamento causato dall'attività di coltivazione e/o allevamento dichiarata e svolta nello stabilimento. La polizza assicurativa deve coprire un periodo di almeno dieci anni a partire dall'anno in cui avviene la coltivazione o l'allevamento per le coltivazioni standard e venti anni per coltivazioni ed allevamenti con utilizzo di OGM. La polizza assicurativa deve avere una massimale pari ad almeno euro 1.000,00 per ettaro o frazione di ettaro o equivalente di unità bovina adulta (UBA) nel caso di coltivazioni ed allevamenti standard e pari ad almeno euro 20.000,00 per ettaro o frazione di ettaro o equivalente UBA per coltivazioni ed allevamenti in cui siano utilizzati sotto qualsiasi forma OGM, oppure
- b) rilascio di una fideiussione a favore del Comune di Vallarsa quale garante di tutta la popolazione e delle generazioni future. La fideiussione deve coprire un periodo di almeno dieci anni a partire dall'anno in cui avviene la coltivazione o l'allevamento per le coltivazioni standard e venti anni per coltivazioni ed allevamenti con utilizzo di OGM. La fideiussione deve avere un importo pari ad almeno euro 1.000,00 per ettaro o frazione di ettaro o equivalente UBA nel caso di coltivazioni ed allevamenti standard e pari ad almeno euro 20.000,00 per ettaro o frazione di ettaro o equivalente UBA per coltivazioni ed allevamenti in cui siano utilizzati sotto qualsiasi forma OGM.

Articolo 4 – Nel caso di coltivazioni e allevamenti destinati all'autoconsumo e/o con superficie inferiore ai 2000mq o a 5 UBA equivalenti la Giunta è autorizzata, anche avvalendosi della commissione di cui all'art.6, ad individuare modalità semplificate per la certificazione di cui all'art.2.

Articolo 6- La Giunta è autorizzata ad avvalersi di una commissione tecnica per la valutazione dei casi dubbi e per controlli funzionali all'accertamento – anche scientifico – del rispetto del presente regolamento e, in particolare, dei vincoli di cui all'art. 2.

Articolo 7 – In caso di violazione del presente regolamento sono irrogate le seguenti sanzioni:

- a) revoca della possibilità di utilizzare le denominazioni comunali d'origine;
- b) esclusione dalla possibilità di accedere in forma agevolata all'utilizzo di terreni di proprietà comunale gravati da uso civico;
- c) esclusione dalla possibilità di utilizzare infrastrutture di proprietà comunale per l'approvvigionamento di acqua irrigua;
- d) esclusione dalle forme di pubblicizzazione comunale dei prodotti agroalimentari locali in occasione di eventi alla cui organizzazione contribuisca, almeno in parte, il comune;
- e) sanzione amministrativa di euro 152,00 ai sensi dell'art. ... del regolamento comunale di polizia locale e fatto salvo che l'inadempienza non configuri un'infrazione più grave per ogni ettaro o frazione di ettaro o equivalente UBA coltivato o allevato per ogni mese di coltivazione o allevamento. La sanzione può essere reiterata ogni mese.